



COMUNE DI CANOSIO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune ex T.U. 175/2016

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
COLOMBERO Roberto	Presidente	X	
LORENZATI Elsa	Vice Sindaco	X	
ARMANDO Giuseppe	Consigliere		X
ALLIONE Luca	Consigliere	X	
CAVARERO Sabina	Consigliere		X
CUCCHIETTI Fiorella	Consigliere	X	
CUCCHIETTI Luigino	Consigliere	X	
LOMBARDO Ernesto	Consigliere	X	
PASERO Lorenzo	Consigliere		X
PETROCCO Aldo	Consigliere		X
COLOMBERO Michele	Consigliere	X	
Totale		7	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa PARA Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBERO Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, come già in Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2017, alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canosio e riportate nell'allegato A sono riconducibili ai criteri di finalità istituzionali dell'Ente o di produzione di servizi di interesse generale per la collettività e pertanto nessuna di esse debba essere oggetto di alienazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi da numero sette consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canosio alla data del 31 dicembre 2017, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di non dover procedere all'alienazione** delle partecipazioni possedute dal Comune di Vernante in quanto in toto rispettanti i dettami del novo testo unico D.Lgs. 175/2016 ed in particolare dell'art. 4 comma 2;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : COLOMBERO Roberto

IL SEGRETARIO
F.to : PARA Dott.ssa Monica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Canosio, li 18/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:PARA Dott.ssa Monica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Canosio, li 18/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: COLOMBERO Dott. Roberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Canosio, li 18/10/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to:COLOMBERO Dott. Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/11/2018 al 09/12/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canosio, li 24/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:PARA Dott.ssa Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to:PARA Dott.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data 18-ott-2018 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Canosio, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:PARA Dott.ssa Monica

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
 - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
-